

**ORDINANZA MUNICIPALE  
SUL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO  
(TAXIPUB)**

(del 15 febbraio 2016)

# ORDINANZA MUNICIPALE SUL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO (TAXIPUB) (del 15 febbraio 2016)

## Il Municipio di Paradiso,

richiamato:

- l'articolo 192 LOC e 44 RALOC;
- gli artt. 155, 156 e 170 del Regolamento comunale del 14 dicembre 2009;
- la risoluzione municipale del 15 febbraio 2016;

### ordina

**Art. 1**  
Campo di applicazione

<sup>1</sup>La presente Ordinanza disciplina il servizio Taxipub (detto in seguito servizio), quale trasporto pubblico destinato a servire le zone di Via Antonietti, Via Guidino (compreso Via Collina Azzurra) e Riva Paradiso, secondo i comprensori di cui all'art. 3.

**Art. 2**  
Definizioni

Il servizio è svolto, su chiamata, da un concessionario taxi designato dal Municipio attraverso un mandato, in possesso della regolare licenza per l'esercizio del servizio taxi.

**Art. 3**  
Utenza

<sup>1</sup>Il servizio è destinato a servire tutta l'utenza nei seguenti comprensori/settori:

- Via Antonietti – settore A
- Via Guidino, compreso Via Collina Azzurra – settore B
- Riva Paradiso – settore C

e secondo le aree indicate nella planimetria allegata, parte integrante della presente Ordinanza.

<sup>2</sup>I giovani sino a 15 anni compiuti possono usufruire del servizio unicamente se accompagnati da un adulto.

**Art. 4**  
Modalità di fruizione del servizio

<sup>1</sup>Il servizio è fruibile sull'arco di 365 giorni all'anno (giorni festivi inclusi) dalle ore 07.00 alle ore 19.00.

<sup>2</sup>L'utente che necessita del servizio (sia di andata e/o ritorno) deve procedere alla riservazione chiamando la centrale telefonica di raccolta e smistamento o il numero messo a disposizione dal concessionario, con almeno 20 minuti di anticipo rispetto alla coincidenza con i servizi di linea offerti dal trasporto pubblico.

<sup>3</sup>L'utente deve attendere l'arrivo del servizio sull'area pubblica, all'esterno della propria abitazione, ed essere visibile al concessionario.

<sup>4</sup>Durante l'intero tragitto l'utente che fruisce del servizio deve mantenere un comportamento corretto e rispettoso del veicolo su cui viaggia e nei confronti del concessionario.

<sup>5</sup>Il trasporto di bagagli può avvenire nei limiti delle disposizioni impartite dal concessionario e della capienza ammessa dal veicolo a disposizione.

**Art. 5**  
Ticket

<sup>1</sup>Il ticket è da acquistare direttamente dal concessionario al momento della fruizione del servizio. La tariffa per persona e percorso, è di fr. 1.-- e permette l'uso del servizio per una corsa di andata o ritorno nei limiti di tragitto (comprensorio) di cui all'art. 6.

<sup>2</sup>Il Municipio può apportare modifiche alla tariffa del ticket in ogni momento, previa comunicazione ufficiale all'utenza, almeno 30 giorni prima dell'entrata in vigore della nuova tariffa.

**Art. 6**  
Percorso  
Fermate Ufficiali

<sup>1</sup>Il servizio prevede il trasporto con una corsa di andata e/o ritorno.

<sup>2</sup>La corsa di andata prevede il trasporto dell'utente da un singolo settore (A, B e C) sino alla fermata ufficiale indicata nella planimetria allegata alla presente Ordinanza.

<sup>3</sup>La corsa di ritorno prevede il trasporto dell'utente dall'ubicazione della fermata ufficiale con destinazione nei singoli settori (A, B e C).

<sup>4</sup>Sono istituite due fermate ufficiali, così denominate:

- percorso di andata per tutti i settori (A, B e C): fermata servizio autopostale "Scuole", Via Bosia;
- percorso di ritorno per tutti i settori (A, B e C): fermata vis a vis UBS SA, Via G. Guisan.

<sup>5</sup>Percorsi alternativi, se richiesti e condivisi dal concessionario, sono a totale carico dell'utente.

**Art. 7**  
Concomitanza con  
altre chiamate

<sup>1</sup>Qualora a chiamata di un utente il concessionario, per concomitanza d'orario, è già impegnato in un altro trasporto, la richiesta verrà evasa in ordine cronologico secondo l'orario di chiamata.

<sup>2</sup>Il concessionario è tenuto a garantire il servizio, attraverso un altro concessionario, qualora stesse effettuando un trasporto privato al di fuori del mandato ricevuto per l'esecuzione del servizio, come pure in caso di vacanza, malattia e infortunio o altre impossibilità.

**Art. 8**  
Responsabilità del  
Comune e del  
concessionario

<sup>1</sup>Il Comune non si assume alcuna responsabilità per danni e/o incidenti accorsi all'utenza trasportata attraverso il servizio, ai bagagli annessi, come pure per eventuali panne al veicolo durante il servizio o eventuali ritardi sulle coincidenze con i servizi di linea del trasporto pubblico.

<sup>2</sup>Il concessionario è per contro totalmente responsabile per l'esecuzione del servizio come pure per danni a terzi e/o a cose durante l'esercizio medesimo e deve essere in possesso di una regolare copertura RC.

**Art. 9**  
Vigilanza del  
servizio

<sup>1</sup>La vigilanza sul funzionamento conforme del servizio da parte del concessionario spetta al Municipio, attraverso i suoi servizi amministrativi.

<sup>2</sup>L'utente che ravvisa anomalie al servizio è tenuto ad informare tempestivamente la Polizia comunale, rispettivamente la Cancelleria comunale.

- Art. 10**  
Durata
- Il servizio è introdotto a titolo sperimentale per consentire al Municipio di valutare l'effettiva utilizzazione a partire dal 1 marzo 2016.
- Art. 11**  
Sanzioni
- Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite con la multa fino ad un importo massimo di Fr. 10'000.-- ai sensi degli articoli 145 e seguenti LOC.
- Art. 12**  
Disposizioni finali
- Per quanto non contemplato nella presente Ordinanza, si rinvia alle disposizioni delle Leggi cantonali in materia.
- Art. 13**  
Entrata in vigore
- La presente Ordinanza entra in vigore trascorso il periodo di pubblicazione, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

Per il Municipio

Il Sindaco

Il Segretario

Avv. Ettore Vismara

Waldo Pfund

Paradiso, 16 febbraio 2016

**Pubblicazione:**

**La presente ordinanza viene pubblicata agli albi comunali dal 22.02.2016 al 06.04.2016**